



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Nella seduta del 21/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 03.09.2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 5.12.2013, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: 1) la restituzione della quota parte non maturata di commissioni (pari ad € 1.927,66) e di premi assicurativi (per € 663,11), oltre alla corresponsione degli interessi legali; 2) il risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'illecita condotta della banca; 3) la rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario – nel premettere di aver offerto alla ricorrente la somma di € 1.510,00 a tacitazione di ogni pretesa – si oppone alle domande della cliente, eccependo: 1) rispetto alla domanda di rimborso del premio assicurativo non maturato, che il rimborso dovuto è già stato corrisposto direttamente la Compagnia assicurativa; 2) la non ripetibilità delle spese corrisposte all'agente/mediatore, aventi chiara natura *up-front*, allegando prova della fattura saldata in favore dell'agente; 3) la sufficienza della somma offerta a titolo di rimborso; 4) la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale.



In ragione di ciò l'intermediario, ribadendo la propria disponibilità a riconoscere al cliente la somma di € 1.530,00, (comprensiva di € 20,00 quali spese di procedura), chiede il rigetto delle pretese del ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda del cliente volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali e assicurativi connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Con riferimento particolare ai costi relativi alle commissioni bancarie e finanziarie, in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi territoriali di questo Arbitro, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

In considerazione della fondamentale distinzione tra costi a maturazione nel tempo e costi non retrocedibili, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione mensile: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014), in ragione dello stretto rapporto di collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto assicurativo.

In ragione di tale consolidato orientamento, il Collegio ritiene che il criterio *pro rata temporis* utilizzato per il calcolo del rimborso spettante al ricorrente (cfr. dec. n. 6167/2014) rappresenti il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

E' evidente, pertanto, l'importanza che assume in tale ottica la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* che consente al cliente non solo di avere contezza dell'importo dovutogli quale rimborso in caso di estinzione anticipata, ma anche (e ancor prima) di individuare quale sia l'esatta attività svolta dalle parti che intervengono nel contratto e comprendere se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o continuativa nel tempo di durata del finanziamento.

Ovviamente, anche in tali ipotesi l'obbligo restitutorio deve limitarsi alla sola quota delle commissioni riferibili a costi a maturazione nel tempo, in applicazione dei consolidati principi espressi da questo Arbitro alla luce del dettato normativo dell'art. 125 sexies T.U.B..



Ne discende che, applicando al caso di specie i criteri generali esposti, dalla commissione finanziaria (pari ad € 3.352,46) complessivamente corrisposta dal cliente al momento della conclusione del contratto e riportata al punto *a1* delle condizioni contrattuali, dovrà sottrarsi la quota – in essa compresa – indicata al punto *a2* (pari ad € 606,37) e destinata a retribuire l'attività svolta dal soggetto abilitato all'offerta fuori sede, in quanto riferibile ad attività di natura esclusivamente *up front*, che trovano esecuzione limitatamente nella fase preliminare e contestuale alla conclusione del contratto e che, pertanto, non dipendono dall'effettiva durata di esso. La parte residua corrisposta dal cliente per l'attività prestata dall'intermediario finanziatore, al contrario, è prestata in ragione delle attività descritte al punto *a1*, la cui formulazione descrive attività di natura tanto *up front* quanto *recurring*, prevedendo anche lo svolgimento di attività che trovano la loro esecuzione nel corso della durata del finanziamento. L'opacità della clausola, in conformità con l'orientamento consolidato di questo Arbitro, comporta che la commissione sia ritenuta integralmente *recurring* e che, pertanto, la parte non goduta (e quindi retrocedibile) dell'importo originariamente corrisposto dal cliente dovrà essere calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, ripartendo l'intero costo inizialmente sostenuto per la durata complessiva del finanziamento e rimborsando il costo non maturato in misura proporzionale alla durata non goduta del finanziamento estinto anticipatamente. Accertata, dunque, la natura *recurring* della commissione finanziaria (al netto della commissione corrisposta all'agente sub *a1*) non può che farsi applicazione del criterio di calcolo di rimborso *pro rata temporis* che il Collegio ritiene il più conforme al contenuto dell'art. 125 sexies T.U.B. (Coll. Coord. Decisione n. 6167/2014). In questo senso appare conforme ai principi maturati nella giurisprudenza di questo Arbitro l'offerta formulata dal resistente che, per la quota non maturata della commissione finanziaria, ha offerto al ricorrente il rimborso di € 1.510,00 che, sommato a quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo, vale a soddisfare integralmente la pretesa azionata dal cliente.

Con riferimento alla domanda di rimborso della quota non goduta del premio assicurativo, preliminarmente, il Collegio rileva che, stante l'obbligo restitutorio (concorrente) posto a carico dell'intermediario rispetto al premio assicurativo non goduto, ed in ragione dell'assenza di criteri alternativi di calcolo del rimborso, alla luce dell'orientamento espresso dal Collegio – che ha più volte sottolineato come la mancanza di qualsiasi indicazione in merito al metodo di rimborso della quota non goduto del premio assicurativo comporti un problema di opacità del contratto, rientrante tra le competenze dell'ABF (Coll. Coordinamento n. 10035/2016) – deve ritenersi che anche l'intermediario sia tenuto al rimborso *pro rata temporis* della quota non goduta in favore del cliente.

A tal proposito l'intermediario ha dichiarato che il rimborso del premio è già effettuato direttamente dalla Compagnia ed è stato calcolato secondo i criteri di rimborso previsti dalla polizza in modo da soddisfare integralmente ogni pretesa patrimoniale azionabile dal cliente; tuttavia, tale assunto non è suffragato dalla documentazione contrattuale assicurativa, dalla quale non è possibile accertare le condizioni di polizza previste, né la loro validità e congruità rispetto al rimborso effettuato. Ciò comporta un difetto di trasparenza del contratto di finanziamento e comporta, secondo la costante giurisprudenza di questo Arbitro, l'effetto di dover fare applicazione per il calcolo del rimborso dovuto per il premio non maturato, in assenza di un valido criterio alternativo, del criterio suppletivo del *pro rata temporis* lineare.

Per le ragioni sin ora esposte, si ritiene che al ricorrente deve essere riconosciuto il rimborso proporzionale della quota di commissioni *recurring* non godute e dei premi non maturati, in rapporto alle 69 rate residue del contratto anticipatamente estinto, così quantificate: € 1.510,00 per le commissioni finanziarie non maturate, calcolate al netto della commissione corrisposta in favore dell'agente fuori sede e del rimborso già



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrisposto in sede di conteggio estintivo; € 129,38 per premi assicurativi non goduti, al netto di quanto già corrisposto dalla compagnia assicuratrice. Così complessivamente per € 1.639,38.

Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo quale atto formale di messa in mora.

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della innovativa posizione espressa in un recente arresto del Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. n. 4618/2016) e ribadita all'esito della riunione dei Presidenti del 24 giugno 2016, ove si è posto l'accento in particolare sulla natura seriale di codesto genere di ricorsi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.639,38 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO